

**PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO DI UNA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA PROPORZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE
NELLA FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE A NORMA DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2012, N. 215**

POPOLAZIONE DEL COMUNE ALL'ULTIMO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE	Numero dei consiglieri da eleggere e numero MASSIMO dei candidati di ogni lista determinato dalla legge	Numero minimo dei candidati della lista stabilito dalla legge 2 / 3 o 3 / 4	Determinazione del numero dei candidati corrispondente a quello MINIMO di ogni lista con eventuale arrotonda- mento ⁽¹⁾	Quote di genere determinate sul numero MASSIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare ⁽²⁾		Quote di genere determinate sul numero MINIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare ⁽²⁾	
				2 / 3	1 / 3	2 / 3	1 / 3
Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti	48	2 / 3	32	32	16	21,33 = 21	10,66 = 11
Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti	40	2 / 3	26,66 = 27	26,66 = 26	13,33 = 14	18	9
Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti	36	2 / 3	24	24	12	16	8
Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e Comuni capoluoghi Provincia con meno 100.000 abitanti	32 32	2 / 3 2 / 3	21,33 = 21 21,33 = 21	21,33 = 21 21,33 = 21	10,66 = 11 10,66 = 11	14 14	7 7
Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti non capoluoghi di Provincia	24	2 / 3	16	16	8	10,66 = 10	5,33 = 6
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	16	2 / 3	10,66 = 11	10,66 = 10	5,33 = 6	7,33 = 7	3,66 = 4
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti	16	3 / 4	12	10,66 = 10	5,33 = 6	8	4
Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti	12	3 / 4	9	8	4	6	3
Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti	12 ^(*)	3 / 4	9^(*)	–	–	–	–
Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti	10 ^(*)	3 / 4	7,50 = 7^(*)	–	–	–	–

(1) Nella determinazione del numero *minimo* di candidati di ogni lista, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore *soltanto* in caso di cifra decimale *superiore* a 50 centesimi (articolo 73, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

(2) Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l'arrotondamento si effettua *sempre* all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia *inferiore* a 50 centesimi (articolo 71, comma 3-bis, e 73, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni); il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.

(*) La rappresentanza di entrambi i sessi deve essere obbligatoriamente assicurata con almeno un solo candidato di sesso diverso (istruzioni ministeriali per la presentazione delle candidature).